

ACCORDO CONSORTILE

MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 33 cc. 1-3-bis del d.lgs. 163/2006.
2. La Centrale di Committenza ha sede presso ASMEL Consortile e opera con sedi regionali, con Presidi territoriali e presso ciascuno degli enti aderenti.
3. Sono enti aderenti alla Centrale di Committenza, gli enti sottoscrittori del presente accordo associati ASMEL -Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate.
4. Le attività della Centrale di Committenza consistono in:
 - curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto degli Enti aderenti, dalla predisposizione del bando, ivi compresa l'assistenza alla procedura per l'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), la pubblicazione dei Bandi in Gazzetta Ufficiale Europea e italiana (GUUE/GURI), fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - utilizzare i sistemi informatici di negoziazione a cura della stessa Centrale di Committenza ovvero i sistemi in posti essere dalla Consip S.p.A. o di altri organismi pubblici ai sensi dell'art.328 del DPR n. 207/2010.
5. Gli enti aderenti possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della Centrale di Committenza anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui al comma precedente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
6. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, svolge inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.
7. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Criteri di devoluzione delle procedure d'appalto

1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione delle determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.
2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

- l'ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente aderente e delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
 - gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;
3. La Centrale di committenza predispose tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti.
 4. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza consegna all'ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
 5. Compete in ogni caso all'Ente aderente:
 - adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
 - trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - disporre l'aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.

Art. 3 – Attività e servizi aggiuntivi

1. La Centrale di committenza, inoltre, a richiesta degli Enti aderenti, mette a disposizione gratuitamente i seguenti servizi:
 - a) Portale dei servizi di e-procurement ASMECOMM;
 - b) supporto tecnico-legale in particolare nelle prime gare da espletare con modalità telematica;
 - c) archivio digitale gare e contratti, in cui sono conservati e gestiti tutti i documenti di ciascun procedimento;
 - d) promozione e organizzazione di comunità professionali e di pratica per il personale dipendente dei Comuni finalizzati al miglioramento delle competenze e allo sviluppo della collaborazione tra Comuni e loro forme associative.

Art. 4 – Risorse finanziarie

1. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche in coerenza con la Direttiva Appalti 2014/24/UE.
2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara possono essere poste, in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di Iva, del fatturato realizzato, secondo determinazione dell'organo amministrativo della Centrale di Committenza:
 - a) a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici (secondo i parametri definiti dal D.M.E.F. 23 novembre 2012);
 - b) a valere sull'economie di gara, derivanti dal ribasso d'asta e nei limiti dello stesso;
 - c) sul Quadro Economico di Progetto.
3. Nei casi di mandato alla Centrale per la gestione dei sub-procedimenti di gara, i costi dell'Autorità di Gara sono imputati secondo gli scaglioni tariffari approvati dall'organo amministrativo della Centrale di Committenza.

Art. 5– Strumenti di comunicazione con gli enti aderenti

1. Allo scopo di garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza con gli enti aderenti, annualmente è prevista una riunione degli associati per l'analisi delle attività svolte.

2. La Centrale di Committenza, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso portale web contenente, tra l'altro, la programmazione annuale delle attività di committenza a favore degli enti soci, le relazioni periodiche sull'andamento della gestione e favorisce la maggiore specializzazione anche attraverso corsi di aggiornamento e formazione.

Art. 6 - Entrata in vigore e durata

1. Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web della Centrale di Committenza e ha durata pari a quella dell'ASMEL Consortile.

Art. 7 - Controversie e recesso

1. Ogni controversia eventualmente insorgente ASMEL Consortile e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
2. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.
3. Il recesso del singolo ente aderente e/o convenzionato è comunicato alla Centrale di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già affidate.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo.

Art. 9 - Disposizioni conclusive

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.